



**Audizione Camera dei Deputati su d.d.l n.3012 "concorrenza"
Documento CGIL**

Nel merito del d.d.l n.3012, la CGIL esprime le seguenti brevi considerazioni:

- **settore assicurativo.** Il nostro favore va a tutte le misure volte a rendere trasparente il funzionamento di un settore che si presta ad abusi da parte delle compagnie di assicurazione, specie per i servizi assicurativi per i quali è previsto l'obbligo di legge come la RCA, ma anche a comportamenti truffaldini che si proiettano su tutta l'utenza determinando la crescita talvolta insostenibile delle tariffe. Su queste ultime vengono scaricate tutte le inefficienze aziendali. Per questo la CGIL ritiene che vadano ulteriormente rafforzate le previsioni contenute negli artt. dal 2 al 14 del provvedimento, relativamente all'identificazione delle persone; all'obbligo per il broker multimandatario di fornire tutte le proposte che gestisce indipendentemente dalla retrocessione ricevuta; all'incentivazione dell'uso della scatole nere e di altri apparati elettronici per controllare veicolo e stile di guida del conducente; alla riparazione dei veicoli danneggiati a seguito di un sinistro, evitando in tal modo clausole vessatorie sull'assegnazione della classe di merito. A proposito del problema dei testimoni degli incidenti di cui all'art.6, la CGIL propone di valutare la creazione di un registro presso l'IVASS al fine di evitare la categoria dei "testimoni professionisti". Più in generale, l'IVASS, opportunamente rafforzata, potrebbe svolgere la stessa funzione svolta per il credito dalla centrale dei rischi, con l'obiettivo di monitorare il mercato assicurativo.

- **portabilità automatica dei fondi pensione.** Il Governo, dopo aver alzato con la legge di stabilità il prelievo fiscale sui rendimenti della previdenza complementare, con questo provvedimento introduce l'obbligo per il datore di lavoro del versamento del contributo posto a suo carico, oggi previsto dalla contrattazione collettiva solo per i casi di adesione ad un fondo negoziale, nei casi di trasferimento della posizione individuale ad un fondo di previdenza promosso da una banca o ad un piano individuale di previdenza con una compagnia di assicurazione.

Questa misura inoltre assume la richiesta da sempre avanzata da banche e da compagnie di assicurazione, richiesta fino ad oggi negata e attualmente non accolta nella normativa vigente. Mentre il provvedimento in discussione, estendendo il godimento del contributo previsto solo per i casi di adesione del lavoratore al fondo negoziale della categoria anche ai casi di adesione a un fondo promosso da una banca o di accensione di un piano previdenziale individuale promosso da una compagnia di assicurazione, mortifica i lavoratori aderenti ai fondi negoziali e interviene in maniera maldestra e illegittima sulla libertà contrattuale e sui poteri della contrattazione.

Non è questa la strada per la costruzione del secondo pilastro di previdenza complementare; occorre piuttosto un impegno per la promozione delle adesioni e per un fisco rispettoso della finalità del risparmio previdenziale che non è risparmio speculativo o di altra natura. Da parte sua, il governo, invece di fare sue le proposte di banche e assicurazioni risponda positivamente alla richiesta di confronto che il sistema della previdenza complementare sollecita da tempo.

La prospettiva previdenziale degli aderenti e dei possibili aderenti richiede scelte oculate da parte del Governo e del Parlamento e una stabilità del quadro normativo.

- **servizi postali.** Poniamo un interrogativo sull'utilità dell'abrogazione dell'art.4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n.261 il quale pone una condizione economica "inferiore al quintuplo della tariffa pubblica" alla riserva al fornitore del servizio universale delle attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii di corrispondenza interna e transnazionale. Il timore è che l'eliminazione di tale condizione possa determinare un aumento delle tariffe.

- **settore dell'energia.** Il sindacato, in particolare la Cgil, all'atto dell'apertura del mercato elettrico, (1998) chiese delle garanzie sociali di salvaguardia, non solo per i lavoratori, ma anche sul versante della qualità del servizio e della riduzione dei costi. In particolare, sostenne l'istituzione dell'Acquirente Unico (AU) per i piccoli consumatori, considerandolo uno strumento necessario per accompagnare il sistema verso il mercato regolato.

Una delle principali funzioni dell'AU è quella di ridurre i costi e abbassare la soglia di rischio sul mercato per i piccoli consumatori. Per questo non condividiamo la proposta contenuta nel Ddl "Concorrenza" approvato il 20 di febbraio us dal CdM e che prevede agli articoli 19-20-21 di sopprimere l'Acquirente Unico determinando il passaggio obbligatorio dei clienti (Famiglie Pmi) alle società di vendita dei distributori. Tale decisione appare ingiusta e unilaterale sia sotto il profilo sociale che economico perchè penalizzerebbe i clienti del mercato di maggior tutela lasciandoli privi di protezione.

Per queste ragioni chiediamo che siano rigettati e stralciati dal ddl n.3012 gli artt. 19,20 e 21 che prevedano la cessazioni del Mercato Tutelato per i clienti domestici e le PMI.

L'uscita dal mercato di maggior tutela deve essere una scelta volontaria dei clienti dettata solo dalla convenienza.

Questa operazione viene attuata allo scopo di recuperare qualche margine economico per le imprese: si pretende l'eliminazione dalla scena dell'AU per incidere più liberamente sui prezzi.

Il problema nella situazione attuale, non è il ruolo che svolge l'AU, ma piuttosto le difficoltà che nascono dalla prolungata riduzione della domanda elettrica (dal 2009) e dell'alto livello dell'offerta con un eccesso sempre più largo di capacità produttiva. Siamo in presenza di una pesante anomalia difficilmente riscontrabile in altri settori industriali: a fronte di una bassa domanda ed una elevata offerta corrisponde un livello dei prezzi ancora troppo elevato. Questo nonostante il ribasso dei prezzi all'ingrosso del 2013/2014, determinato principalmente dal

calo della domanda, e dalla riduzione del costo del gas e del petrolio, ma anche dal contributo delle rinnovabili a costo marginale pari a zero. Ma tali ribassi non hanno tuttavia inciso in modo significativo sui prezzi finali per i consumatori a causa del peso delle componenti fiscali e parafiscali che gravano sulle bollette.

Per cui, nonostante le ultime riduzioni (-3% nell'ultimo trimestre), resta la centralità del costo dell'energia (il mix poco diversificato e costoso, le inefficienze di sistema, il peso fiscale e parafiscale, le disfunzioni della rete nazionale).

Sarà necessario attuare la riorganizzazione della tariffa elettrica domestica che dovrà salvaguardare le fasce sociali più deboli, ma anche ridurre la progressività per incentivare un uso efficiente del vettore elettrico.

Le disposizioni del decreto competitività hanno determinato la riduzione delle componenti parafiscali, in particolare degli oneri di sistema, (circa 2,7 miliardi a regime) per i consumatori e le piccole imprese manifatturiere. E' necessario proseguire in questa strada riducendo progressivamente anche il carico fiscale.

Sarebbe necessaria anche la revisione del sistema di borsa elettrica che è basato sul metodo del prezzo marginale, per trasferire ai consumatori i benefici economici delle produzioni a più basso costo.

Il problema non è l'AU, ma piuttosto il non funzionamento attuale del mercato elettrico, per cui non si possono recuperare margini economici per le imprese a spese di un organismo che acquista energia per i piccoli consumatori, a costi più contenuti, sia in borsa che attraverso contratti con i produttori, rivolgendosi in ogni caso al mercato.

L'efficienza dimostrata dall'AU nello spuntare prezzi più bassi non può essere oggi motivo di insoddisfazione tra gli operatori. Questa efficienza è dovuta, tra l'altro, anche alla quantità di energia acquistata sul mercato ed è dimostrata dal numero di clienti (oltre il 20%) sia domestici che piccoli consumatori artigiani e industriali che hanno chiesto di tornare al "mercato protetto" dopo essere entrati in quello "libero".

Emerge chiaramente sia la funzione di contenimento dei prezzi svolta dall'AU, funzione apprezzabile specie in una fase economica difficile, sia la incapacità degli operatori e delle imprese di rispondere alle esigenze dei clienti, poiché se il mercato funzionasse in condizioni di reale concorrenza, avremmo assistito ad una progressiva discesa dei prezzi. Se questo non accade (o accade in modo insoddisfacente) non è certo per l'azione svolta dall'Acquirente Unico, perché l'influenza esercitata sui prezzi dagli operatori è certamente più elevata.

Non è peraltro dimostrato che l'abbandono dell'attuale regime di tutela, con il passaggio forzato di milioni di consumatori al mercato libero, sia in grado di garantire prezzi finali più contenuti e una più alta qualità del servizio di quella fornita dal mercato tutelato.

Non è credibile la scelta di una ulteriore liberalizzazione che non riconsideri tutto l'attuale assetto del mercato, riequilibrando i pesi tra i diversi segmenti e non semplicemente azzerando la tutela per quella che è, oggettivamente la parte più debole. In questo contesto si possono assumere i provvedimenti necessari per

migliorare anche l'assetto del mercato di maggior tutela e il ruolo dell'Acquirente Unico. Questo a partire da una maggiore trasparenza delle strategie di acquisto dell'A.U. e della adeguata remunerazione delle attività di commercializzazione, ma anche dalla separazione delle altre attività diverse da quelle di mercato.

Inoltre, andrebbe istituito un "comitato di indirizzo" con la partecipazione attiva dei soggetti ai quali si rivolge l'A.U. (consumatori, lavoratori, ecc.).

Non si può quindi limitare la discussione alla funzione dell'acquirente unico (AU), strumentalmente identificato come ostacolo allo sviluppo del mercato elettrico, occorre una riflessione più ampia sull'assetto del mercato e le sue criticità, che hanno finito per alterare il rapporto tra domanda e offerta privandolo della contendibilità necessaria che doveva garantire la riduzione dei prezzi finali.

Il mercato elettrico ha da tempo necessità di un riassetto, da prima dell'inizio dell'espansione delle rinnovabili, infatti l'acquisizione netta di efficienza del parco di generazione termoelettrica (dal 40 al 50% circa) nel periodo 2000-2008, non ha determinato la riduzione dei prezzi dell'elettricità nella misura attesa dagli osservatori (dal 15 al 20%).

L'espansione delle rinnovabili avvenuta negli ultimi 7 anni ha reso ancora più urgente la necessità di ridisegnare il mercato elettrico.

Concludiamo ringraziando per l'attenzione ricevuta, auspicando che il Parlamento possa cogliere in senso risolutivo alcune delle nostre principali preoccupazioni riguardo ai contenuti del provvedimento in esame.

Roma, 4 giugno 2015

Audizione informale Legge annuale per il mercato e la concorrenza (4 giugno 2015)

**Camera dei Deputati - Commissioni riunite
X Attività produttive
VI Finanze**

Egregio Presidente, Onorevoli Deputati,

la Cisl ringrazia per l'opportunità di poter qui esprimere il suo punto di vista in riferimento all'esame del Disegno di legge in tema di Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

I settori che maggiormente nel provvedimento in esame per la Cisl mostrano elementi di criticità sono quelli che poniamo alla Vostra attenzione.

Portabilità pensioni complementari

In merito alla portabilità del contributo fissato dalla contrattazione collettiva verso qualunque forma pensionistica complementare, anche individuale, il Ddl nei fatti porta ad una "controriforma" della previdenza complementare che rischia di comprometterne la finalità sociale, mortificando l'esperienza dei fondi pensione di natura contrattuale che, attualmente, risulta pienamente incardinata nel welfare aziendale e contrattuale. Nel decreto legislativo 252/05 la distinzione operata tra il Tfr e il contributo del datore di lavoro è tesa a ricondurre il primo, nell'ambito delle decisioni soggettive del lavoratore, ed il secondo nella sfera dell'autonomia contrattuale collettiva.

Il primo (il tfr) non è né dei datori di lavoro (che pure lo utilizzano per la loro liquidità e, pertanto, spesso ne confondono la natura), né delle assicurazioni, né dei sindacati: è dei lavoratori.

Il secondo (il contributo del datore di lavoro) non è un'elargizione volontaria, ma il risultato di un negoziato, esso pure libero, tra le parti che hanno deciso di destinare risorse ad uno scopo specifico. Né vale la considerazione che nel disegno di legge è prevista anche la possibilità, per le forme pensionistiche complementari di natura contrattuale, di allargare l'ambito dei potenziali aderenti.

Com'è noto, infatti, i fondi pensione di natura contrattuale notoriamente si rivolgono ad un bacino "chiuso" di potenziali aderenti, corrispondente con l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro. La messa in discussione di questo principio non solo intacca il diritto sindacale, ma rende menomata la facoltà contrattuale; e non solo in

campo previdenziale: si pensi, soltanto alla mutualistica e alla dopolavoristica. Più in generale è una limitazione al principio stesso di sussidiarietà.

Il risultato rischia di essere controproducente e di ridurre, nel tempo, le potenzialità di intervento dei contratti collettivi che attualmente concorrono, in maniera determinante, al finanziamento dei fondi pensione negoziali e alla promozione degli stessi in ambito aziendale. Al tempo stesso, queste misure non sembrano affatto in grado di produrre significativi risultati in termini di crescita complessiva degli aderenti alla previdenza complementare, col risultato di consegnare le attuali generazioni e quelle prossime ad un futuro previdenziale incerto.

In primo luogo ci si rivolge più al bacino degli attuali iscritti che a quelli dei non iscritti. Le misure proposte, infatti, non mettono in campo quelle azioni di sostegno che sarebbero necessarie per rafforzare l'educazione previdenziale e finanziaria dei lavoratori e delle lavoratrici, premessa indispensabile per consentire un'adesione consapevole e l'effettuazione di scelte meditate fra le diverse forme pensionistiche complementari.

In secondo luogo finiscono per introdurre una "concorrenza" sleale fra soggetti promotori che hanno finalità diverse (i fondi pensione istituiti dalla contrattazione collettiva sono associazioni riconosciute di diritto privato senza scopo di lucro) e modalità di funzionamento pure differenti (le forme pensionistiche individuali presentano più elevati costi di adesione e partecipazione, che spesso erodono l'intero rendimento finanziario conseguito). I fondi pensione negoziali presentano, infatti, bassissimi costi di adesione e partecipazione, che si rifletteranno in prestazioni finali, in rendita ed in capitale, più elevate e il concorso della contrattazione collettiva si esplicita anche mediante la previsione di forme organizzative, promozionali e di sostegno, alla raccolta delle adesioni.

Per questi motivi la Cisl esprime una valutazione completamente negativa su tali misure che sembrano rispondere al solo obiettivo di soddisfare nell'immediato le aspettative corporative delle lobbies bancarie e assicurative.

Energia

La sempre più concreta volontà di eliminare il regime della "maggior tutela" nei settori dell'energia elettrica e del gas, così come previsto dalle stesse norme fondatrici che avevano posto l'istituto come transitorio, dischiude scenari complessi e, a tratti, imprevedibili. Si vengono infatti a sciogliere energie che precedentemente erano state

incanalate nella loro forza e nei loro effetti, e che ora impatterebbero direttamente sull'acquirente finale.

La questione ricadrebbe nella normalità delle procedure di liberalizzazione dei mercati se non fosse che quello che è in questione è strategico ed estremamente pervasivo, al punto che il consumatore prima di essere cliente è un utente-cittadino, in quanto il bene in oggetto è un bene di pubblica utilità al pari dell'acqua.

In questo contesto – e non scenario – il superamento del regime di maggior tutela vede la Cisl scettica e preoccupata in quanto, secondo lo stesso articolo 21 della legge, non sono ancora presenti e pienamente operativi tutti i requisiti da offrire al consumatore finale affinché questi, utilizzandoli, possa fronteggiare in sicurezza il passaggio di regime e poi navigare da solo per "l'alto mare aperto"; un mare pieno di rischi, avversità e trappole, soprattutto per le fasce di utenti più deboli.

Il problema dei problemi resta ancora grandemente irrisolto, la limitatezza operativa del consumatore di fronte a qualunque operatore di mercato. Pur se consapevole – foglia di fico con cui si vuole nascondere la sproporzione delle forze della Domanda e dell'Offerta – egli non può proporre alla controparte delle controfferte e decidere delle soluzioni commerciali alternative.

Il cittadino non ha potere di mercato, potere che è sempre più nelle mani dei grandi gruppi: loro fanno i prezzi, gli utenti li subiscono.

Nella migliore delle ipotesi il consumatore può scegliere quello che c'è, ma non può determinare o cambiare l'offerta del fornitore che di volta in volta lo contatta. Ecco perché la presenza dell'AU (Acquirente Unico) e del regime della maggior tutela è stato sinora fondamentale, perché il consumatore lo ha potuto scegliere.

E non ci si faccia illusioni: nessuna azienda vuole la concorrenza perché non gli conviene; anzi più la concorrenza si realizza maggiore è la quota di profitto che si perde. In questo settore, poi, le dimensioni degli offerenti leader sono molto grandi e quelli che contano sono 3 o 4 grossi gruppi che decidono i prezzi e gli altri "concorrenti" si accodano.

Per questo riteniamo improvida la soppressione del regime di Maggior tutela senza che siano già approntati e operativi gli strumenti con cui tutta l'utenza – soprattutto quella più debole e priva di reali tutele – possa operare in condizioni di sostanziale parità con i fornitori. A tale scopo indichiamo nell'AU la figura portatrice di interessi pubblici, naturale controparte dell'Autorità per l'energia elettrica, gas ed acqua, che possa e debba promuovere l'insieme dell'assistenza e dei servizi a tutela e supporto dei consumatori finali, in modo

permanente, a cominciare dall'esclusiva gestione del SII (Sistema Informativo Integrato).

Autorità indipendenti

Riguardo alle **Autorità indipendenti**, il disegno di legge nel delineare nuovi obiettivi di apertura alla concorrenza in mercati fondamentali per lo sviluppo del Paese, quali quello della distribuzione dell'energia e del gas, delle comunicazioni, del servizio postale, delle assicurazioni, individua e attribuisce specifici poteri regolatori e sanzionatori in capo alle Autorità indipendenti di regolazione del settore, quali l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'IVASS. Ciò è per la Cisl positivo, ma la specificazione di ulteriori competenze dovrebbe essere accompagnata da adeguate ipotesi di rafforzamento di tali istituzioni per assicurare, attraverso l'informazione e la trasparenza, a imprese e consumatori l'effettività della nuova tutela.

Comunicazioni

Il provvedimento rischia di reintrodurre le penali che nel settore erano state eliminate con il decreto Bersani, poi convertito in Legge 70 del 2007. Si prevede, infatti, che le spese e ogni altro onere relativo al recesso o al trasferimento dell'utenza ad un altro operatore siano commisurati al valore del contratto al momento della sottoscrizione. Questo comporta il recupero, da parte degli operatori non solo delle spese vive, ma anche del mancato guadagno commerciale rispetto agli utenti che decidono di lasciare l'operatore prima del termine del contratto. Il riferimento è esplicito sui contratti comprensivi di offerte promozionali nella parola "penale", che era scomparsa dal gergo tecnico-giuridico nel settore delle telecomunicazioni. Queste conseguenze sono, non solo contro gli interessi dei consumatori, ma anche contro il funzionamento di un mercato efficiente e competitivo.

Farmacie

Si propongono misure che rischiano di affossare i canali alternativi alle farmacie (parafarmacie e corner dei supermercati). Restando il vincolo della pianta organica il numero di farmacie non aumenterà di molto; le società (di capitali e non) avranno più

facilmente la disponibilità di fondi per acquistare quelle esistenti. Un lasciapassare, quindi, alla creazione di catene di farmacie, che può agevolare forti promozioni su alcuni prodotti "civetta", senza costituire un reale risparmio per i cittadini che può essere garantito solo in un regime di seria concorrenza.

Conclusioni

La Cisl non è pregiudizialmente contraria alle liberalizzazioni ma queste devono tener conto delle fasce più deboli dei cittadini.

Occorre allora che qualsiasi intervento di liberalizzazione, perché non divenga pura deregolamentazione, sia accompagnato da interventi che garantiscano una sana competizione tra gli operatori, che impediscano il formarsi di cartelli e che rispondano a interessi collettivi.

Per questo, quindi, bisogna avere chiaro quale modello di liberalizzazioni si vuole attuare e quali politiche di accompagnamento alle liberalizzazioni devono essere realizzate per non mettere in difficoltà gli utenti di servizi che sono essenziali, come quello dell'energia o del gas.

I provvedimenti legislativi che intervengono in questo campo devono davvero produrre risparmi per i cittadini e non nuove diseguaglianze e criticità per le fasce più deboli della popolazione, che con la crisi sono purtroppo notevolmente aumentate.

Grazie

Documento sul disegno di legge 3012 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

Considerazioni

In premessa, occorre osservare come ogni intervento di apertura del mercato debba essere valutato tenendo conto di più fattori: i benefici per i cittadini-consumatori, la capacità di investimento da parte delle imprese del settore, la tenuta occupazionale, la creazione di nuovi posti di lavoro, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, la riduzione del gap territoriale.

Soltanto contemperando, questi elementi si potrà avere un quadro compiuto dei processi di apertura del mercato alla concorrenza.

Nello specifico del presente disegno di legge, che, in alcuni contenuti si sovrappone all'altro disegno di legge in materia di pubblica amministrazione, si osserva quanto segue:

- Fra le finalità (articolo 1) non si indica esplicitamente la riduzione delle tariffe e dei costi per l'utenza finale, famiglie ed imprese. Non necessariamente l'apertura al mercato e alla concorrenza si traduce in minori spese per i cittadini; in questo senso, l'esperienza italiana è ambivalente, positiva in alcuni settori (ad esempio, telefonia), meno in altri (servizi idrici).
- Un filo conduttore che lega diversi articoli del Capo II – dedicato alle assicurazioni e ai fondi pensione – è il contrasto alle frodi, cosa sicuramente condivisibile, in quanto è proprio a causa di queste che, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, è più costoso assicurare l'autoveicolo. Bene quindi questo tipo di misure, però occorre evidenziare che non vi è un collegamento diretto, rapido e veloce fra il contrasto alle frodi e la diminuzione dei premi: la compagnia di assicurazione si prendono infatti tutto il tempo necessario per adeguare al ribasso le tariffe praticate. Il contrasto alle frodi si ritrova all'articolo 2 (diritto di ispezione sui veicoli connesso all'obbligo a contrarre), all'articolo 6 (identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose), all'articolo 8 (valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici), all'articolo 9 (allargamento delle ipotesi ricorrendo le quali la compagnia può rifiutare il risarcimento danni), all'articolo 10 (procedura di risarcimento del danno, in caso di cessione del diritto)
- Altro elemento che ritorna nel Capo II è il richiamo alla trasparenza e all'informazione, anche se con risultati a volte contraddittori. L'articolo 4 prevede una applicazione in automatico delle variazioni del premio in aumento e in diminuzione, mentre la disciplina vigente limita l'applicazione in automatico ai soli premi in

diminuzione. Viceversa, le misure relative all'assegnazione delle classi di merito (articolo 5) potrebbero portare a dei vantaggi per il cliente, compresa l'ipotesi di sterilizzazione degli aumenti, laddove, in seguito ad incidente, l'assicurato accetti di montare la scatola nera od altro dispositivo elettronico di controllo. L'allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi (articolo 11) potrebbe essere semplificato, bypassando la richiesta dell'assicurato, mentre l'ultrattività della copertura per responsabilità civile (articolo 12) comporterà maggiori costi per i professionisti, per cui andrebbe valutata la congruità del periodo indicato di dieci anni. Fra i diversi interventi previsti all'articolo 13, l'obbligo di comunicazione dei sinistri da parte delle imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia può essere utile per circoscrivere un fenomeno sempre più diffuso – quello della circolazione di auto con targa comunitaria circolanti in Italia – che favorisce l'evasione della tassa di circolazione. Sotto il profilo della trasparenza, trovano conferma le funzioni, le competenze e i poteri esercitati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

- Il solo articolo 15 è invece dedicato ai fondi pensione complementare. Sono almeno due gli aspetti da valutare con attenzione, in quanto suscettibili di riflettersi sui fondi negoziali in maniera negativa. In primo luogo, la possibilità di riscatto anticipato in caso di inoccupazione, se da una parte risponde all'esigenza di assicurare comunque una copertura del reddito all'iscritto, dall'altra potrebbe creare dei problemi di sostenibilità al fondo. Si tratta di contemperare i due elementi, introducendo un periodo transitorio oppure la previsione che l'anticipo è comunque a richiesta dell'interessato, il quale decide in un senso o nell'altro a seconda di aspettative e fattori diversi. La portabilità del contributo aziendale rappresenta un duro colpo alla capacità delle parti di contrattare le migliori condizioni possibili, cosa che avviene nei fondi negoziali. Si ricorda, infatti, che la contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro è frutto della contrattazione collettiva che opera delle scelte in termini di reddito presente e futuro, bilanciate dagli interventi in materia di organizzazione del lavoro.

- In materia di comunicazione (Capo III), l'eliminazione dei vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche (articolo 16) deve essere valutata con attenzione, in quanto si tratta di bilanciare il giusto diritto del cliente ad avere servizi adeguati ed economici, con l'esigenza delle aziende del settore di programmare gli investimenti per il miglioramento della rete e per assicurare la tenuta occupazionale dei diversi settori.

- In fatto di servizi postali (Capo IV), è condivisibile il collegamento (articolo 18) che si opera fra servizi maggiormente remunerativi e servizio universale, più costoso da assicurare e con margini di ricavo molto più ridotti.
- Sulle misure per il settore energetico (Capo V) si manifestano delle preoccupazioni, in quanto il venir meno della regolazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrebbe avere delle ripercussioni sulle famiglie e sulle piccole aziende, anche se l'accesso al libero mercato è a decorrere dal 1° gennaio 2018, cosa che rende possibile effettuare delle simulazioni concrete.
- I provvedimenti sui servizi bancari (Capo VI) non sembrano suscettibili di produrre particolari vantaggi per i cittadini. Già oggi, infatti, l'accesso ai servizi di assistenza telefonica è spesso gratuito, mentre per effetto dell'articolo 23 potrebbe avere il costo di una telefona urbana. La comparazione fra i costi di base della tenuta dei conti bancari (articolo 24) è già oggi largamente disponibile, mentre la sola eliminazione del riferimento alle polizze vita e la previsione dell'obbligo di informazione sulle possibilità offerte dal mercato (articolo 25) non superano un problema che incontra la larga parte di coloro che accendono un mutuo per l'acquisto della casa, quello della sottoscrizione di polizze a garanzia del mutuo. È evidente che, al di là delle possibilità di legge, il soggetto erogatore del mutuo ha sovente un potere di coercizione, anche psicologico, molto forte sulle famiglie che necessitano di un finanziamento.
- Rispetto ai servizi professionali, l'articolo 26 potrebbe favorire una qualche forma di associazione in più fra i giovani avvocati, mentre gli articoli 27 e 28 sono destinati ad incidere sulla professione di notaio, con benefici per il cittadino tutti da valutare. Sarà sicuramente più facile trovare un notaio con la soppressione del riferimento al reddito minimo annuo. La semplificazione nel passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo (articolo 28) rischia, però, di rappresentare una riforma a metà. Se effettivamente l'esecutivo è convinto della bontà del provvedimento, non si spiega allora perché limitarla doppiamente, escludendo gli immobili destinati ad abitazione ed introducendo un tetto a 100mila euro. Il problema non è tanto chi fa, che cosa, quanto piuttosto avere la certezza che l'intermediario sia affidabile sotto ogni profilo, aspetto che dovrebbe essere garantito dagli albi professionali. L'articolo 29 rientra nell'alveo delle misure di semplificazione adottabili a costo zero per l'amministrazione pubblica, mentre i contenuti dell'articolo 30 vanno nella direzione condivisibile di favorire una maggiore digitalizzazione nelle pratiche burocratiche.

- Per effetto dell'articolo 32 anche le società di capitale potranno essere titolari e gestire farmacie private, con il solo vincolo di dover affidare la direzione ad un farmacista iscritto all'albo. Considerando che viene anche meno il limite alla titolarità massima, è di tutta evidenza che si sta aprendo il mercato ai grandi gruppi finanziari, interessati ad investire in un settore che, nonostante i tagli al servizio sanitario, è destinato a crescere esponenzialmente per effetto dell'invecchiamento della popolazione. Si tratta di un'operazione che, paradossalmente, potrebbe portare nel tempo a forme di oligopolio, con benefici iniziali, peraltro tutti da verificare, in termini di prezzi praticati, e costi, anche sociali, futuri. Non si può dimenticare, infatti, che, accanto all'interesse del cliente, vi sono pure altri aspetti da salvaguardare, ad iniziare dai posti di lavoro – compresi quelli delle farmacie partecipate – e dalla diffusione capillare sul territorio. Una società di capitali potrebbe infatti non avere particolare interesse a mantenere aperte le farmacie ubicate nei piccoli centri abitati né a valorizzare professionalmente il personale dipendente.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 - Finalità	Il disegno di legge è finalizzato alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori.	Si tratta di obiettivi di per sé condivisibili in linea di principio; occorre però osservare come, anche nel recente passato, la loro declinazione non sempre ha dato i risultati auspicati in termini di minori costi per le famiglie.
Capo II - Assicurazioni e fondi pensione		
Art. 2 – Obbligo a contrarre	Viene sostituito il comma 1 dell'articolo 132 del dlgs 209/2005; per effetto delle modifiche apportate, sono le imprese di assicurazione a stabilire preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria. Le imprese sono tenute ad accettare le proposte presentate, fermo restando la verifica della correttezza dei dati sull'attestato di rischio, l'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo; in caso di informazioni non corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte.	Rispetto alla versione vigente dell'articolo 132, sono le imprese di assicurazione a stabilire preventivamente le condizioni e le tariffe. Al comma 1 del citato articolo 132 vi è poi il riferimento diretto alla possibilità di ispezione del veicolo e l'ipotesi di riduzione delle tariffe in caso di installazione della scatola nera.
Art. 3 – Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore	Viene inserito l'articolo 132 bis nel dlgs 209/2005, relativo agli obblighi informativi degli intermediari. Gli intermediari sono tenuti ad informare in maniera corretta, trasparente ed esaustiva il cliente prima della stipula del contratto in merito ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari. L'informazione avviene tramite collegamento al sito internet dell'Ivass e del Ministero dello sviluppo economico, senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.	Si tratta di un obbligo di trasparenza ed informazione che non appare destinato ad incidere in maniera decisiva nei rapporti fra intermediario e cliente. Peraltro non si offre alcun tipo di servizio in più, rispetto a quello che normalmente qualsiasi persona interessato può ricevere dai diversi siti internet dedicati al confronto fra le tariffe praticate dalle compagnie di assicurazione. Perplessità si manifestano in ordine al limite di informazione al solo contratto di base, visto

	<p>L'Ivass adegua la propria capacità di risposta con riferimento, però, ai soli contratti di base. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto tutte le informazioni è annullabile in favore dell'assicurato.</p> <p>Viene inoltre inserito l'articolo 132-ter, relativo agli sconti obbligatori, da praticare in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: ispezione del veicolo; installazione della scatola nera; installazione di dispositivi blocca-motore in caso di tasso alcolemico superiore ai limiti; no alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni senza il consenso dell'assicuratore; concessione di idonea garanzia sulle riparazioni; preventivo e termine massimo per la risposta da parte dell'impresa di assicurazione. Le imprese evidenziano l'ammontare dello sconto per ogni singola opzione. Nei casi di scatola nera e dispositivo blocca-motore, lo sconto è superiore ai costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità; si applica nei nuovi contratti o in caso di rinnovo. Le imprese comunicano all'Ivass l'entità della riduzione del premio prevista.</p>	<p>che, comunque, di norma sono proprio i servizi extra ad incidere profondamente sul costo di una assicurazione.</p> <p>L'articolo 132-ter estende alcune opzioni già previste nel vigente articolo 132, in merito alla possibilità di praticare degli sconti in ragione dell'adozione di specifici comportamenti o atti da parte dell'assicurato. In un'ottica di sicurezza, andrebbe dato particolare risalto all'installazione di dispositivi blocca-motore in caso di tasso alcolemico sopra i limiti.</p>
<p>Art. 4 – Trasparenza delle variazioni di premio</p>	<p>Si apporta una modifica al comma 1 dell'articolo 133 del dlgs 209/2005, in base alla quale le variazioni del premio in aumento o in diminuzione, indicate in valore assoluto e percentuale, si applicano automaticamente.</p>	<p>Nella versione vigente, l'applicazione automatica è riservata alle sole variazioni in diminuzione, per cui siamo davanti ad una modifica che non convince.</p>
<p>Art. 5 – Misure relative all'assegnazione delle classi di merito</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 134 del dlgs 209/2005. Nello</p>	<p>Il divieto di discriminare di cui all'articolo 134, comma 4-bis, è al momento limitato alla classe</p>

	<p>specifico, l'impresa di assicurazione, in caso di sottoscrizione di nuova polizza da parte della stessa persona fisica o di persona convivente, non può discriminare in funzione della durata del rapporto. L'aggiunta al comma 4-ter riguarda il limite alle variazioni peggiorative per gli assicurati che hanno esercitato una delle opzioni previste dall'articolo 132-ter. Si dispone, inoltre, la parziale sterilizzazione degli aumenti, laddove, in seguito a sinistro, l'assicurato accetti di montare uno dei dispositivi previsti sempre all'articolo 132-ter.</p>	<p>di merito. Nel complesso sono proposte modifiche che potrebbero portare ad una riduzione delle tariffe per gli assicurati.</p>
<p>Art. 6 – Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose</p>	<p>Sono apportate delle aggiunte all'articolo 135 del dlgs 209/2005, relativo alla banca dati sinistri e alle banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danne. Nei casi di sinistro con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia e deve risultare dalla richiesta di risarcimento. Fatti salvi i verbali delle forze di polizia intervenute, l'identificazione successiva di testimoni non è ammessa. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni nei soli casi in cui risulti comprovata l'impossibilità di una loro tempestiva identificazione. Viene disposta la segnalazione dei testimoni citati in tre cause di responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.</p>	<p>Corretta la necessità di contrastare la testimonianza fraudolenta (che si riflette indirettamente sull'intera platea degli assicurati), ma occorre anche valutare i limiti alla comprovata oggettività nella impossibilità di una loro tempestiva identificazione. Negli incidenti stradali, proprio per evitare ulteriori disagi alla circolazione spesso si sollecitano gli automobilisti presenti (potenziali testimoni dell'incidente) a lasciare libero accesso ai mezzi di soccorso, dopo aver accertato l'assenza di feriti che necessità di assistenza urgente.</p>
<p>Art. 7 – Risarcimento del danno</p>	<p>Cambia l'articolo 138 del dlgs 209/2005. Si recepisce la dizione più ampia, in quanto si passa da danno biologico e</p>	<p>L'adozione della terminologia di danno non patrimoniale in luogo di danno biologico appare corretta in quanto si</p>

	<p>danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale e danno esistenziale) sempre per lesioni di non lieve entità. Rimane il rimando ad un decreto del Presidente della Repubblica per la definizione di una tabella unica nazionale. L'importo riconosciuto è soggetto ad adeguamento annuale, mentre sale dal 30 al 40% la possibilità per il giudice di innalzare il risarcimento, qualora la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. La disciplina vigente rimane in vigore fino al 120° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Cambia anche l'articolo 139, dedicato al danno non patrimoniale (e non più al danno biologico) per lesioni di lieve entità. Aumenta il valore del primo punto di invalidità (da 674,78 a 795,91 euro), mentre non muta l'importo riconosciuto per ogni giorno di inabilità assoluta. La possibilità di aumentare il risarcimento riconosciuta al giudice (nella misura già prevista del 20%) è connessa alla documentazione e all'accertamento della menomazione. Per il resto l'articolo rimane lo stesso.</p>	<p>ricomprende anche il danno morale e quello esistenziale. Da valutare, naturalmente, la congruità del risarcimento alla luce del decreto del Presidente della Repubblica che sarà emanato. Si osserva come nel testo dei due articoli si continui ad utilizzare il termine "danno biologico" in luogo di "danno non patrimoniale".</p>
<p>Art. 8 – Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici</p>	<p>Viene aggiunto un articolo (il 145-bis) al dlgs 209/2005, relativo al valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici. Quanto uno dei veicoli coinvolti in un incidente è dotato di scatola nera o altro dispositivo elettronico, le risultanze degli stessi formano piena prova dei fatti, nei procedimenti</p>	<p>Si tratta di un articolo dai contenuti condivisibili.</p>

	<p>civili. I provider di telematica assicurativa garantiscono l'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici. Le modalità sono definite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legge 1/2012. Il mancato adeguamento al regolamento comporta per il provider una sanzione amministrativa pecuniaria di 3mila euro per ogni giorno di ritardo. Tutti i dati sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (dlgs 196/2003). L'assicurato non può disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato.</p>	
<p>Art. 9 – Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative</p>	<p>Viene apportata una modifica all'articolo 148 del dlgs 209/2005, con riferimento alla procedura di contrasto alle frodi assicurative. La modifica proposta allarga le ipotesi ricorrendo le quali l'impresa di assicurazione può rifiutare il risarcimento, mentre circoscrive la possibilità per il ricorso in giudizio del cliente: dopo la ricezione delle determinazioni conclusive o decorsi sessanta giorni di sospensione della procedura.</p>	<p>La disciplina vigente prevede la possibilità per l'impresa di assicurazione di non procedere al risarcimento del danno in caso di significativi elementi di frode emersi con l'accesso alla banca dati. Il cliente può presentare ricorso.</p>
<p>Art. 10 – Trasparenza delle procedure di risarcimento</p>	<p>È aggiunto un articolo (il 149-bis) al dlgs 209/2005, relativo alla trasparenza delle procedure di risarcimento. In caso di cessione del credito da risarcimento del danno, la somma da corrispondere è versata previa presentazione della fattura. Il comma 2 riguarda il caso di danneggiato diverso dall'assicurato con quest'ultimo che ha usufruito degli sconti previsti avendo accettato il vincolo di recarsi</p>	<p>Si tratta di due misure che dovrebbero far emergere del lavoro sommerso nel settore delle riparazioni auto.</p>

<p>Art. 11 – Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale</p>	<p>da autofficine in convenzione.</p> <p>Si aggiunge un comma all'articolo 170-bis, relativo alla durata del contratto di assicurazione. Per effetto di questa modifica, su richiesta dell'assicurato, la risoluzione del contratto si applica anche al rischio accessorio oltre che al rischio principale.</p>	<p>Si tratta di un allineamento utile, ma che probabilmente potrebbe essere ulteriormente semplificato, senza richiesta dell'assicurato.</p>
<p>Art. 12 – Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionali</p>	<p>Si interviene sulla polizza obbligatoria che i professionisti devono sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera 3) del decreto legge 138/2011. Si prevede, come condizione generale, l'ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento danno presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi.</p>	<p>Si tratta di una misura che porterà ad un aggravio dei costi per i professionisti, mentre i vantaggi per il cliente non appaiono immediati. Da valutare la congruità del periodo indicato (dieci anni), anche in considerazione del fatto che l'articolo citato prevede la negoziazione delle condizioni generali delle polizze.</p>
<p>Art. 13 – Interventi di coordinamento in materia assicurativa</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche a normative vigenti. In particolare, vengono abrogati due commi dell'articolo 10-bis del decreto legge 78/2010, relativi all'invio delle comunicazioni trimestrali da parte delle commissioni miste e al monitoraggio del Ministero dello sviluppo economico sulla riduzione dei premi Rc Auto. Il dlgs 209/2005 viene modificato agli articoli 128 (massimali per i veicoli categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di più di otto persone oltre al conducente; i nuovi massimali decorrono dal 1° gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017), 135 (obbligo di comunicazione dei sinistri da parte delle imprese di assicurazioni italiane e comunitarie ammesse ad operare in Italia), 285 (modalità di fissazione annua</p>	<p>Le modifiche del presente articolo non si tradurranno necessariamente in una riduzione dei costi per i clienti, anzi in alcuni casi è possibile anche assistere ad un incremento dei premi assicurativi. L'obbligo di comunicazione dei sinistri da parte delle imprese comunitarie ammesse ad operare in Italia è utile per contrastare fenomeni di abuso della normativa, cosa che si traduce in mancati introiti sulla tassa di circolazione.</p>

	<p>della misura del contributo per il Fondo di garanzia per le vittime della strada), 287 (invio comunicazione alla Consap – Fondo di garanzia per le vittime della strada), 303 (con riferimento al Fondo di garanzia per le vittime della caccia la misura del contributo passa dal 5 al 15% del premio imponibile) e 316 (aumenta fino a 50mila dai 10mila euro precedenti la sanzione amministrativa in caso di evasione degli obblighi di comunicazione). Il comma 4 apporta alcune modifiche al decreto legge 1/2012, in particolare agli articoli 29 (risarcimento diretto; l'lvass definisce il criterio e stabilisce il limite annuo delle compensazioni dovute), 32 (abrogazione di un comma; risarcimento del danno di lieve entità alla persona solo dopo visita medico-legale), 34 (abrogazioni di commi relativi all'obbligo di confronto fra le tariffe Rc auto). Sono altresì apportate modifiche al decreto legge 179/2012 (articolo 21, misure di contrasto alle frodi assicurative).</p>	
<p>Art. 14 - Poteri dell'lvass per l'applicazione delle norme introdotte</p>	<p>L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (lvass) esercita poteri di vigilanza e controllo sulle norme introdotte con gli articoli precedenti, dandone conto nella relazione annuale al Parlamento. Le sanzioni inflitte sono versate al fondo di garanzia per le vittime della strada. L'lvass monitora l'andamento dei premi assicurativi, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tutto ciò senza nuovi o maggiori oneri.</p>	<p>L'lvass, in seguito al decreto legge 95/2012, è subentrato in tutte le funzioni, competenze e poteri prima in capo all'Isvap.</p>
<p>Art. 15 - Portabilità dei</p>	<p>Sono apportate alcune</p>	<p>Il comma 4 prevedeva 48 mesi</p>

fondi pensione	<p>modifiche al dlgs 252/2005, contenente la disciplina delle forme pensionistiche complementari. All'articolo 3 si prevede che le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive (fondi negoziali o chiusi e fondi pre-esistenti alla data di entrata in vigore della legge 421/1992) possono prevedere l'adesione collettiva o individuale di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o professionisti, soci di cooperative e delle persone che svolgono lavori di cura familiare non retribuiti (articolo 2, comma 1, dlgs 565/1996). Cambia il comma 4 dell'articolo 11, relativo alla possibilità di anticipo per le persone iscritte, ma che restano inoccupate. È possibile l'anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti pensionistici in caso di inoccupazione per 24 mesi. Viene riformulato il comma 5 dell'articolo 14, relativo all'aliquota del 23% applicata alle somme riscattate per cessazione dei requisiti di partecipazione. Al comma 6 dello stesso articolo, viene eliminato il riferimento ai contratti collettivi di lavoro per il trasferimento del Tfr maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.</p>	<p>di inoccupazione e 5 anni di anticipo massimo. Ora si riduce il periodo di inoccupazione e si estende a dieci anni l'anticipo massimo rispetto ai requisiti pensionistici. La misura presenta dei vantaggi per l'iscritto, mentre potrebbe presentare dei problemi di gestione per il fondo. Sarebbe utile per il fondo, in un'ottica di sostenibilità, introdurre un periodo transitorio di entrata a regime del provvedimento, oppure la previsione che il riscatto anticipato sia a richiesta e non automatico. L'eliminazione del riferimento ai contratti collettivi nel trasferimento del Tfr maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro riduce pesantemente la specificità dei fondi negoziali.</p>
Capo III - Comunicazione		
Art. 16 - Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche	<p>Si apportano alcune modifiche al decreto legge 7/2007. In particolare, gli oneri per il recesso o il trasferimento di utenza sono commisurati al valore del contratto e resi noti al momento del contratto e comunicati all'Autorità garante per le comunicazioni. Le</p>	<p>Si tratta di un intervento sul quale riflettere con attenzione. Da una parte, infatti, vi è il diritto del cliente di cambiare gestore, dall'altra, però, vi è anche la necessità delle aziende di programmare gli investimenti, avendo certezze in ordine al bacino di utenze</p>

	<p>modalità di recesso o trasferimento devono essere semplici e seguire le medesime modalità di attivazione o adesione del contratto. La durata massima del contratto in caso di offerte promozionali non può superare i 24 mesi di durata. È fatto obbligo di acquisire il consenso espresso del cliente.</p>	<p>disponibile. L'ipotesi 24 mesi di durata massima del contratto in caso di offerte promozionali appare in questo senso congrua, fermo restando il diritto di recesso in caso di inadempienza riscontrata.</p>
<p>Art. 17 - Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità</p>	<p>È atteso un decreto del ministero dell'interno per l'identificazione in via indiretta del cliente al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile.</p>	<p>La questione riguarda in primo luogo la sicurezza interna ed internazionale.</p>
<p>Capo IV - Servizi postali</p>		
<p>Art. 18 - Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di al dlgs 30 aprile 1992, n. 285</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 261/1999. In particolare, si tratta dell'articolo 2, relativo all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, rispetto alla quale viene cassata una delle fonti di finanziamento (i proventi affidati in via esclusiva), a decorrere dal 10 giugno 2016. L'articolo 4 - servizi affidati in via esclusiva - è abrogato sempre a decorrere dal 10 giugno 2016. Viene altresì aggiunto un periodo al comma 2, dell'articolo 5 (licenza individuale), in base al quale il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti anche giudiziari o di violazione del codice della strada è subordinato a specifici obblighi del servizio universale. Modifiche, sempre a decorrere dal 10 giugno 2016, anche all'articolo 10 (fondo di compensazione), mentre dalla stessa data è abrogato il comma 3,</p>	<p>Giusto il collegamento fra servizi maggiormente remunerativi e servizio universale che, per sua natura, non assicura particolari margini di rientro. Si tratta comunque di norme destinate ad entrare in vigore a decorrere dal 10 giugno 2016.</p>

	dell'articolo 21 (sanzioni relative ai servizi affidati in esclusiva). È atteso un intervento dell'Autorità nazionale di regolamentazione circa i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità di chi richiede la licenza individuale.	
Capo V - Energia		
Art 19 – Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici	A decorrere dal 1° gennaio 2018, è abrogato il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del dlgs 164/2000, relativo alla determinazione dei relativi prezzi di riferimento da parte dell'Autorità per l'energia e il gas.	Gli effetti di tale misura sono tutti da verificare, in quanto non è certo che l'uscita di scena dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas favorisca una concorrenza al ribasso.
Art. 20 – Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica	A decorrere dal 1° gennaio 2018, è abrogato il comma 2 dell'articolo 35 del dlgs 93/2011, relativo al regime di tutela degli utenti finali civili e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero.	Valgono le medesime considerazioni espresse per l'articolo 20.
Art. 21 – Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas	È atteso un decreto ministeriale in attuazione di quanto disposto agli articoli 18 e 20, con particolare attenzione al monitoraggio dei prezzi prima e dopo.	La previsione di un decreto ministeriale che assicuri il monitoraggio delle fasi precedenti e successive al passaggio dai due regimi di fornitura conferma indirettamente le preoccupazioni espresse nel commento agli articoli 19 e 20.
Capo VI - Servizi bancari		
Art. 23 – Costo delle chiamate telefoniche di assistenza ai clienti	Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano l'accesso ai servizi di assistenza a costi telefonici non superiori alla tariffa ordinaria urbana.	Si tratta di una misura paradossale, in quanto molti istituti bancari e società di carte di credito garantiscono servizi gratuiti per chi chiama da telefono fisso. Diverso sarebbe se il costo della

		telefonata urbana fosse riferito alle chiamate da mobile.
Art. 24 – Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari	È assicurata la possibilità di confronto i costi base per la tenuta dei conti bancari attraverso un apposito servizio internet. È atteso un decreto.	Già oggi molti siti offrono un tale servizio informativo.
Art. 25 – Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui	Sono apportate alcune modifiche all'articolo 28 (assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo) del dlgs 1/2012. Viene meno il riferimento alle assicurazioni "sulla vita" al comma 1, per un più generico contratto di assicurazione o polizza. La mancata presentazione di almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi comporta una sanzione a carico della banca o dell'intermediario finanziario. Le banche o gli intermediari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta e della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario.	Si tratta di informazioni spesso già fornite, ma che ora potrebbero trovare una maggiore trasparenza nell'interesse del cliente. È di tutta evidenza, però, che il cliente è e rimane la parte debole contraente, le cui scelte possono essere facilmente influenzate da chi poi erogherà il mutuo.
Capo VII - Servizi professionali		
Art. 26 – Misure per la concorrenza nella professione forense	Sono apportate alcune modifiche alla legge 247/2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). Nello specifico, viene soppresso il periodo relativo agli obblighi e ai diritti previdenziali in caso di associazione fra avvocati o multidisciplinari (quarto periodo, comma 3, articolo 4); viene abrogato il comma 4 (l'avvocato può essere associato ad una sola associazione) e il suo	Si tratta di misure che potrebbe favorire la professione forense in particolare fra i giovani appena iscritti all'albo. Utile in quanto favorisce una maggiore trasparenza nei costi per il cliente la misura contenuta alla lettera d).

	<p>riferimento inserito al comma 6 (cause di illecito disciplinare). Viene inserito l'articolo 4-bis, relativo all'esercizio della professione forense in forma societaria che è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative; resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. Di conseguenza, viene abrogato l'articolo 5 contenente una delega al governo per la disciplina della professione forense in forma societaria. La lettera d) sopprime il termine "a richiesta" nell'articolo 13, comma 5, per cui l'avvocato è comunque tenuto a comunicare al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.</p>	
<p>Art. 27 – Misure per la concorrenza nel notariato</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 89/1913. Oltre ad una correzione formale, al comma 1, articolo 4, viene cassato il riferimento al reddito annuo (almeno 50mila euro di onorari professionali repertori ali), mentre resta quello relativo alla popolazione residente (7mila). All'articolo 26, viene aggiunto il riferimento alla regione oltre che al distretto di corte di appello per l'esercizio della professione (l'articolo 27, di conseguenza, si allinea a questa previsione). Cambia la lettera c) dell'articolo 147, relativo all'illecita concorrenza: vengono soppressi i riferimenti alla riduzione degli onorari, diritti e compensi e ad altri mezzi non confacenti al decoro e al</p>	<p>L'eliminazione del riferimento al reddito annuo dovrebbe/potrebbe portare ad una ridefinizione della presenza sul territorio dei notai, mentre non viene più considerata illecita concorrenza la riduzione di onorari, diritti o compensi, con la conseguenza che dovrebbe assistersi ad una riduzione dei costi per il cittadino.</p>

<p>Art. 28 – Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo</p>	<p>prestigio della professione.</p> <p>In caso di cessione o di donazione di bene immobile non adibito ad uso abitativo e dal valore catastale non superiore a 100mila euro, l'autenticazione della relativa sottoscrizione può essere fatta da un avvocato, abilitato al patrocinio e coperto da assicurazione per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. Il comma 3 indica gli obblighi a carico dell'avvocato in materia di registrazione, trascrizione e iscrizione, liquidazione e pagamento imposte. È atteso un provvedimento del direttore delle Agenzie delle entrate per gli adempimenti in modalità telematica.</p>	<p>Si tratta di una misura destinata a scontentare sia i notai che gli avvocati, senza peraltro assicurare ai cittadini particolari agevolazioni. Si riduce il campo di intervento dei notai nelle compravendite, ma solo per i beni immobili non destinati ad uso abitativo, mentre si allarga quello degli avvocati, che sono però chiamati ad assicurarsi e, quindi, a sopportare costi maggiori. Sarebbe quindi utile una fase di monitoraggio per capire l'impatto della misura. Il governo, se crede veramente che da questo provvedimento potranno arrivare dei benefici ai cittadini, dopo il monitoraggio potrebbe anche sostenere l'estensione a tutti i beni immobili.</p>
<p>Art. 29 – Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata</p>	<p>Si apportano alcune modifiche all'articolo 2463-bis del Codice civile. L'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata può essere redatto anche per scrittura privata, con obbligo di successivo deposito presso l'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione.</p>	<p>Finora per l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata era richiesta la redazione per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministero della giustizia. Anche la scrittura privata dovrà comunque essere conforme al modello standard.</p>
<p>Art. 30 – Sottoscrizione digitale di taluni atti</p>	<p>Si prevede la possibilità di sottoscrivere digitalmente, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali; è prevista la successiva trasmissione ai competenti uffici del registro delle imprese. Sono sottoscrivibili digitalmente anche atti, denunce e comunicazioni per</p>	<p>La digitalizzazione è utile per ridurre i costi per il cittadino e per ottimizzare le risposte da parte della pubblica amministrazione.</p>

	<p>i quali il codice civile o altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. È ammessa l'assistenza di un intermediario, cui conferire potere di rappresentanza. L'atto di rappresentanza può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediaria, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e disbrigo pratiche, accreditati presso la Camera di commercio. Il comma 5 indica i requisiti per l'accreditamento, mentre il comma 6 disciplina il caso di organi collegiali. Le parti del contratto provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri.</p>	
<p>Art. 31 – Svolgimento di attività professionali in forma associata</p>	<p>Sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 266/1997 tra soggetti privati e società di ingegneria.</p>	<p>La citata legge 266/1997 è entrata in vigore l'11 agosto del 1997.</p>
<p>Capo VIII - Servizi sanitari</p>		
<p>Art. 32 – Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 7 (titolarità e gestione della farmacie private) della legge 362/1991, in base alle quali: anche le società di capitale, oltre alle persone fisiche, alle società di persone e alle società cooperative, possono essere titolari di farmacie private; viene meno l'obbligo per i soci di essere iscritti all'albo; la direzione della farmacia è affidata ad un farmacista iscritto, non necessariamente socio della società; viene meno il limite di titolarità massima (quattro</p>	<p>La misura è destinata ad incidere fortemente nel panorama della titolarità e della gestione delle farmacie private. È plausibile che i grandi gruppi – non solo italiani – con disponibilità di capitale valutino l'ipotesi di aprire catene di farmacie, non avendo vincoli territoriali, ma solo la necessità di affidare la direzione ad un farmacista iscritto all'albo. La misura apre alla concorrenza, ma occorre valutare con attenzioni gli effetti della stessa in termini di distribuzione territoriale e di tenuta occupazionale delle</p>

	farmacie ubicate nella sede ove vi è la sede legale).	farmacie private e di quelle partecipate.
--	---	---



IL SINDACATO DEI CITTADINI

**COMMISSIONI RIUNITE
FINANZE (VI) E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (X)
CAMERA DEI DEPUTATI**

***Audizione Informale
Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza
A.C. 3012***

Intervento di Domenico Proietti - Segretario Confederale della UIL

La UIL ringrazia Codeste Commissioni per l'invito a rappresentare le proprie osservazioni sul Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Si tratta di un provvedimento che si pone come obiettivo quello di rimuovere alcuni ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

Il Disegno di legge, in coerenza con le previsioni dell'art. 47 della legge n. 99 del 2009, accoglie gran parte delle proposte di riforma concorrenziale avanzate in questi anni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di assicurazioni, banche, comunicazioni, distribuzione carburanti, energia elettrica e gas, servizi professionali e distribuzione farmaceutica.

Obiettivi senz'altro condivisibili come quelli previsti per il settore assicurativo (riduzione dei costi della Rc auto, intensificazione della lotta alle frodi), per il settore delle comunicazioni (aumento tutela dei consumatori e degli utenti), per il settore dell'energia (diminuzione dei prezzi), per il settore bancario (maggior tutela dei clienti, aumento del tasso di mobilità della clientela bancaria).

Per una valutazione della capacità delle misure previste a perseguire gli obiettivi assegnati occorrerà poi una verifica sul campo.

Per quanto riguarda in particolare le professioni, l'intervento, oltre ad essere limitato a due soli tipi di settori (forense e notarile) non sembra rispondere pienamente alle aspettative sul versante delle liberalizzazioni.

Come pure sarebbe necessaria l'introduzione di un maggior grado di concorrenza nel settore farmaceutico.

Tanto evidenziato per le linee generali sui settori specifici presi in considerazione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, desideriamo soffermarci in

particolare su talune misure previste in materia di previdenza complementare che nulla hanno a che vedere con le indicazioni contenute nell'art.47 delle legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia “) che, come esplicitato nella relazione governativa, “costituisce il presupposto” del disegno di legge in questione.

Intendiamo riferirci all'art.15 del disegno di legge che prevede modifiche sostanziali all'impianto della previdenza complementare.

Portabilità del contributo datoriale

La UIL è nettamente contraria a quanto previsto all'articolo 15 dal Disegno di Legge circa la portabilità del contributo datoriale. Il nostro modello di previdenza complementare è plurale, libero e concorrente.

Consentire la portabilità del contributo datoriale da un Fondo Pensione Negoziale ad un'altra forma di previdenza integrativa è un grave errore.

In primis poiché tale contributo è frutto di una scelta contrattuale tra i lavoratori e le parti datoriali, che in modo lungimirante hanno deciso di destinare al futuro previdenziale una parte della retribuzione del lavoratore. Il contributo datoriale è un vero e proprio “costo contrattuale” destinato ad una determinata forma di previdenza complementare ed è determinato in base a contratti collettivi nazionali (Fondi pensione negoziali) o ad accordi tra lavoratori ed azienda (Fondi pensione aperti ad adesione collettiva); far sì che esso possa essere trasferito a forme diverse da quelle previste dagli accordi che lo hanno originato va contro i principi del D.lgs. 252/2005 e degli stessi accordi e contratti. Un intervento che consenta il trasferimento del contributo al di fuori di quanto previsto dai contratti nazionali potrebbe spingere le parti nel momento di rinnovare i contratti a destinare queste risorse ad altre finalità.

In secondo luogo, volendo equiparare i Fondi Pensione Negoziali (FPN) ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) ed ai Fondi Pensione Aperti (FPA) si pone sullo stesso livello entità che hanno profonde e sostanziali differenze.

I Fondi Pensione Negoziali in quanto associazioni democratiche esercitano su mandato dei lavoratori le scelte migliori possibili per garantire la migliore gestione del capitale previdenziale, ed è proprio grazie a questo sistema ed alla concorrenza che ingenera tra le società di gestione del risparmio che i Fondi Negoziali ed i lavoratori ad essi iscritti riescono ad ottenere costi di gestione minori.

Essere un'Associazione significa inoltre che, al crescere delle adesioni diminuiscono proporzionalmente i costi di gestione pro capite, poiché vengono suddivisi tra più aderenti, una maggiore adesione comporta inoltre un capitale maggiore da gestire, da qui ne consegue un maggior potere contrattuale nei confronti delle società di gestione così da poter giungere a stipule di contratti sempre più convenienti.

Di contro le forme di adesione individuale FPA e PIP sono istituiti dai Consigli di Amministrazione delle SGR, Sim, assicurazioni o banche, il numero di aderenti e l'ammontare del capitale investito, non influenzano in alcun modo il costo a carico dell'aderente, quindi una maggiore adesione si traduce solo in un guadagno maggiore per la società che lo gestisce.

Queste peculiarità fanno sì che i FPN possano offrire al lavoratore rendimenti congrui all'investimento di natura previdenziale a fronte di costi molto contenuti come dimostrato in uno studio recentemente presentato dal servizio politiche Previdenziali UIL. Dal quale si evince che in un arco temporale di 35 anni con un versamento annuo di 2500 € a parità di rendimento, tassazione, l'aderente iscritto ad un FPN accumulerebbe 158.949,55 euro, mentre uno iscritto ai FPA 140.472,52 euro (-18.477,03 euro), ed uno iscritto ad un PIP 125.259,36 euro (-33.690,16 euro), una grande differenza che è generata dalla sola incidenza dei costi di adesione e di gestione sul capitale maturando. Valori importanti in ottica previdenziale che si tradurrebbero al momento del pensionamento in rendite mensili molto differenti, abbiamo ipotizzato una conversione in rendita dell'intero montante maturato nella proiezione a 35 anni per un lavoratore di 67:

- FPN: 644 euro al mese
- FPA: 569 euro al mese -75 euro al mese;
- PIP: 507 euro al mese -137 euro al mese.

Infine così come concepito nell'articolo 15 del Disegno di Legge un lavoratore dovrà comunque essere iscritto ad un Fondo Pensione Negoziale per avere diritto al contributo datoriale, perciò sarà inevitabile che i lavoratori aderenti ai Fondi Negoziati divengano una sorta di *terreno di caccia preferenziale* per la rete di vendita delle forme private di previdenza complementare a scapito di nuove adesioni generando una concorrenza distorta che inficerà il corretto funzionamento della previdenza complementare.

Questo nuovo intervento sulla normativa che regola il secondo pilastro previdenziale, fa seguito ai ripetuti tentativi di abolizione della COVIP, all'aumento della tassazione dei rendimenti dall' 11% al 20%, al TFR in busta paga, alle non meglio precisate e ripetute proposte del Governo di indirizzare gli investimenti dei fondi nell'economia italiana. Questi continui interventi hanno l'effetto di disincentivare l'adesione ai Fondi Pensione, certezza e stabilità delle regole sono elementi essenziali per il buon funzionamento di ogni sistema pensionistico e i continui interventi da parte del Governo ne minano non solo il funzionamento, ma alimentano i dubbi di chi ancora deve effettuare una scelta sul proprio futuro previdenziale.

Il modello di previdenza complementare italiano è uno dei frutti migliori delle relazioni industriali degli ultimi venti anni. Questa è la dimostrazione che quando si

coinvolgono le parti sociali a progettare il futuro del Paese, si conseguono sempre buoni risultati. È una delle cose concrete fatta in questi anni dal sindacato e dalle parti sociali per il futuro previdenziali delle giovani generazioni. Questo modello ha retto alla più grande crisi dei mercati finanziari degli ultimi ottant'anni e oggi è preso ad esempio in Europa e in tutto l'Occidente.

La UIL, quindi, chiede al Parlamento di stralciare questo provvedimento ed al contempo di prevedere un forte rilancio della previdenza complementare italiana.